

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 514/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1216/2009. Alla luce degli sviluppi dei regimi di scambi preferenziali applicabili ad alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli è necessario sostituire tale regolamento.

(2) Alcuni accordi preferenziali conclusi dall'Unione con paesi terzi prevedono l'applicazione di elementi agricoli o di dazi addizionali che risultano inferiori agli elementi agricoli o ai dazi addizionali fissati dalla tariffa doganale comune. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione delle riduzioni concesse.

(3) È necessario stilare un elenco dei prodotti di base per i quali possono essere stabiliti elementi agricoli ridotti conformemente ad accordi preferenziali con paesi terzi.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1216/2009 le riduzioni concesse vanno stabilite riducendo gli importi di base utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli oppure riducendo gli elementi agricoli applicabili ad alcune merci specifiche.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1216/2009, qualora risulti necessario per determinare gli elementi agricoli ridotti applicabili agli scambi preferenziali, occorre stabilire le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate.

(6) È opportuno stabilire norme per il calcolo delle riduzioni dei dazi addizionali applicabili per quanto riguarda il tenore di cereali e di zucchero di alcune merci se, nel quadro di accordi preferenziali, è prevista una riduzione di tali dazi addizionali.

(7) La possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte del dazio è di norma concessa nei limiti dei contingenti tariffari quali stabiliti dall'accordo preferenziale pertinente. Per garantire la loro gestione efficace è opportuno che tali contingenti tariffari siano amministrati conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.

(8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno che l'elenco delle merci cui si applicano elementi agricoli ridotti o dazi addizionali ridotti, che rientrino o meno nel quadro di un contingente tariffario, figurino nell'accordo preferenziale pertinente.

(9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1216/2009, laddove previsto da un accordo preferenziale, è opportuno permettere la sostituzione della parte dei dazi ad valorem corrispondente all'elemento agricolo con un importo specifico. Tale importo non deve tuttavia superare l'imposizione applicabile agli scambi non preferenziali.

⁽¹⁾ GU L 328 del 15.12.2010, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

